

Diffusa nella tarda serata di ieri, con la [circolare 49, l'Inps](#) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'Indennità una tantum di 600,00 € (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO e dei liberi professionisti.

Gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed iscritti Enasarco

Vi possono accedere anche gli imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome; sono ricompresi gli iscritti alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'Enasarco;

Accesso alla procedura web

Per poter accedere alla procedura di richiesta dell'indennità (comprese quelle riconosciute ai liberi professionisti dall'art. 27 del D.L. 18/2020), occorre presentare domanda all'Inps esclusivamente in via telematica. Stante il carattere emergenziale le credenziali di accesso sono le seguenti:

- PIN rilasciato dall'Inps (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- nel caso in cui il potenziale fruitore delle citate indennità non sia in possesso di una di tali credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, **previo inserimento della sola prima parte del Pin dell'Inps, ricevuto via sms o e-mail** subito dopo la relativa richiesta del Pin;
- Call-center integrato numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

come confermatoci dall'inps anche via twitter, anche in questo caso è possibile comunicare **la sola prima parte del Pin;**



← **Twitta**



INPS ✓
@INPS_it



In risposta a [@ascapuzzi](#)

Come ripetuto più volte sul sito e nei nostri tweet sarà possibile accedere alle prestazioni del curaltalia in via eccezionale con le prime otto cifre ricevute via sms entro il 30 marzo. E dal primo aprile ci sarà rilascio del pin semplificato.
[#InpsInAscolto](#)

7:11 PM · 30 mar 2020 · [Twitter for iPhone](#)

Divieto di cumulo e incompatibilità

Oltre ai divieti di cumulo già indicati dall'art. 31 del D.L. 18/2020, l'Inps aggiunge che le indennità sono incompatibili anche con le **pensioni dirette a carico**, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, con l'Ape sociale, cioè con l'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), nonché con **l'assegno ordinario di invalidità** di cui alla Legge 12 giugno 1984, n. 222;

Le indennità previste dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020 sono compatibili e cumulabili con borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, premi e compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e prestazioni di lavoro occasionale - di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 - nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Liberi professionisti

L'indennità riconosciuta dall'art. 27 del decreto "Cura Italia", a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, **è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.**

Stagionali del turismo e spettacolo

L'indennità (di cui all'art. 29 del D.L. 18/2020) prevista a favore dei lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché l'indennità (di cui all'art. 38) a favore dei lavoratori dello spettacolo, sono compatibili e cumulabili con l'indennità di disoccupazione NASpI. Pertanto, i lavoratori stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali e i lavoratori dipendenti dello spettacolo possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione NASpI indipendentemente dalla fruizione delle indennità in esame;